

Codice A1707D

D.D. 29 luglio 2026, n. 783

Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027) - Revisione delle disposizioni attuative in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento del sostegno per gli Interventi SRD01, SRD03 e SRE01 approvate con DD n. 924 del 27.10.2025 ed integrazione degli impegni essenziali di cui bando SRD01-SRE01/1/2023.



ATTO DD 783/A1707D/2026

DEL 29/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1707D - Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile

OGGETTO: Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027) - Revisione delle disposizioni attuative in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento del sostegno per gli Interventi SRD01, SRD03 e SRE01 approvate con DD n. 924 del 27.10.2025 ed integrazione degli impegni essenziali di cui bando SRD01-SRE01/1/2023.

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e s.m.i. recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) 1305/2013 e (UE) 1307/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e s.m.i. recante norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) 1306/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 che disciplina le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato;

- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 e s.m.i. della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022 che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022 che disciplina le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Tenuto conto che:

- ai sensi del citato Regolamento (UE) 2021/2115, la PAC per il periodo 2023-2027 viene attuata attraverso un unico Piano strategico nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal FEAGA, sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal FEASR, e l'art. 104 di detto Regolamento prevede che il Piano strategico elaborato da uno Stato membro possa contenere "elementi stabiliti a livello regionale";
- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia, è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 e, per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), include le schede contenenti gli "elementi stabiliti a livello regionale" per gli interventi che le Regioni e le Province Autonome possono attivare sul proprio territorio;
- il testo vigente del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 6-2503 del 4 maggio 2026 recante l'oggetto "Regolamento (UE) 2021/2115. Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027 approvato con la Decisione della Commissione europea C(2022)8645 del 2 dicembre 2022. Riadozione del "Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte", in sostituzione della versione di cui alla D.G.R. n. 2-941 del 31 marzo 2025".

Richiamati:

- l'intesa, ai sensi dell'art. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sull'approvazione del Piano strategico della PAC 2023-2027, repertoriata come Atto n. 228 del 12.10.2022 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provv. Autonome;
- preso atto che a livello nazionale la disciplina delle riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici è dettata dal Decreto del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n. 93348, avente per oggetto "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027";
- la DD n. 357 del 13.05.2024 con cui il Responsabile della Direzione Agricoltura e cibo, in qualità di Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento, gli interventi non connessi alla superficie e/o agli animali, non soggetti al sistema SIGC ed interessati al sostegno allo sviluppo rurale (di cui al reg. (UE) 2021/2115, al PSP PAC e al CSR 2023-2027);
- la DGR n. 29-7742 del 20.10.2023 che ha approvato degli indirizzi operativi per l'attivazione dei bandi relativi agli interventi SRD01 "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole" ed SRE01 "Insediamento giovani agricoltori". Spesa pubblica complessiva di euro 65.000.000,00;
- la DGR n. 1-2135 del 12.01.2026 che ha, tra l'altro, approvato degli indirizzi operativi per l'attivazione del bando 2026 dell'Intervento strategico SRD01 "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole" rivolto esclusivamente agli allevatori di suini, in conformità al decreto ministeriale n. prot. 0191820 del 29 aprile 2022. Spesa pubblica complessiva di euro 3.000.000,00;
- la DGR n. 4-2563 del 18.05.2026 che ha, tra l'altro, approvato gli indirizzi operativi per l'attivazione del bando 2026 dell'Intervento strategico SRE01 "Insediamento giovani agricoltori". Spesa pubblica complessiva di euro 20.000.000,00;
- la DD n. 919 del 24.10.2025, con la quale sono stati corretti gli errori materiali relativi agli impegni essenziali e accessori del bando integrato SRD01-SRE01/1/2023 approvato con DD n. 1066 del 29.11.2023;
- la DD n. 924 del 27.10.2025 con la quale sono state approvate le disposizioni attuative in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento del sostegno per gli Interventi SRD01, SRD03 e SRE01 non connessi alla superficie e/o agli animali e non soggetti al sistema SIGC;
- la DD n. 927 del 27.10.2025 con la quale viene disposto che, esclusivamente per il bando SRE01-SRD01/1/2023, il termine ultimo per l'applicazione di riduzioni per la mancata presentazione della domanda di acconto del premio di insediamento (impegno accessorio n. 2 della DD n. 924 del 27.10.2025 – Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni anche per l'Intervento SRE01) è di 180 giorni anziché 120;

- la DD n. 1066 del 29.11.2023 con la quale è stato approvato il bando SRE01-SRD01/1/2023;
- la DD n. 384 del 08.04.2026 con la quale è stato disposto il riconoscimento anche del Coltivatore Diretto, oltre all'Imprenditore Agricolo Professionale, relativamente all'impegno essenziale disposto dal bando integrato SRE01-SRD01/1/2023;
- la DD n. 109 del 11.02.2026 con la quale è stato approvato il Bando SRD01/3/2026 rivolto agli allevatori di suini;
- la DD n. 545 del 25.05.2026 con la quale è stato approvato il Bando SRE01/1/2026.

Considerato che:

- il Bando integrato SRD01-SRE01/1/2023, approvato con DD n. 1066 del 29.11.2023 e successivamente rettificato con DD n. 919 del 24.10.2025, prevede, tra i propri impegni essenziali al paragrafo B.7.1 quello di “mantenere la posizione di “capo dell'azienda” fino alla scadenza del periodo di impegno alla permanenza in agricoltura (5 anni dalla data di erogazione a saldo del Premio di insediamento)”;
- per il bando sopracitato il paragrafo B.5.5.4 aggiunge, all'impegno essenziale sopra descritto, che per lo stesso periodo, l'attività agricola aziendale deve rappresentare per i giovani l'attività principale, sia in termini di tempo lavorativo dedicato che di reddito lavorativo ottenuto, pena la decadenza dal sostegno;
- il Bando SRD01/3/2026, approvato con DD n. 109 del 11.02.2026, vista la peculiarità del settore a cui è rivolto, prevede tra i propri impegni essenziali la realizzazione di almeno il 70% degli investimenti ammessi al sostegno in termini economici sulla spesa ammessa, escludendo le diminuzioni di spesa ammessa derivanti da scontistiche o riduzioni di prezzo;
- per l'intervento SRE01, la DD n. 924 del 27.10.2025 prevedeva, trascorsi 120 giorni dalla scadenza della trasmissione della domanda di acconto, la sanzione di decadenza totale dal sostegno per il mancato rispetto nei termini dell'impegno accessorio relativo alla richiesta di erogazione della prima rata del Premio di insediamento;
- per l'Intervento SRE01 è intervenuta la modifica della scheda del PSP per il Piemonte, presentata con Emendamento 5 e approvata con Decisione C(2025) 8022 del 27 novembre 2025, che modifica il termine per entro il quale il giovane insediante debba risultare agricoltore in attività, portandola da 18 a 12 mesi dalla data di ammissione al sostegno.

Ritenuto pertanto:

- di integrare, per il bando integrato SRD01-SRE01/1/2023 e contestualmente l'Allegato 1 alla DD n. 924 del 27.10.2025, l'impegno essenziale al paragrafo B.7.1 sopra descritto da quanto disposto dal paragrafo B.5.5.4 diventando così:

- Mantenere la posizione di “capo dell'azienda” fino alla scadenza del periodo di impegno alla permanenza in agricoltura (5 anni dalla data di erogazione a saldo del Premio di insediamento). Per lo stesso periodo, l'attività agricola aziendale deve rappresentare per i giovani l'attività principale, sia in termini di tempo lavorativo dedicato che di reddito lavorativo, così come riportato nei rispettivi bandi;
- che per l'Intervento SRD01, relativamente al bando Bando SRD01/3/2026, si rende pertanto necessario integrare l'Allegato 1 alla DD n. 924 del 27.10.2025 con il seguente impegno essenziale:
 - realizzare almeno il 70% degli investimenti ammessi al sostegno in termini economici sulla spesa ammessa, escluse diminuzioni di spesa ammessa derivanti da scontistiche o riduzioni di prezzo;
- che per l'intervento SRE01 l'applicazione della decadenza della domanda totale al sostegno a causa della mancata presentazione della domanda di pagamento dell'acconto del premio di insediamento, nei limiti imposti dal bando e con i ritardi previsti dalla DD 924 del 27.10.2025, viene valutata eccessivamente gravosa rispetto alla natura dell'inadempienza, per cui si ritiene necessario modificare l'Allegato 1 alla DD 924 del 27.10.2025, riformulando la sanzione applicabile in caso di violazione di tale impegno accessorio, eliminando la decadenza della domanda dopo il 120° giorno di ritardo e prevedendo l'applicazione delle sole riduzioni previste dall'Allegato 1 alla DD n. 924 del 27.10.2025;
- che per l'Intervento SRE01 si rende pertanto necessario integrare l'impegno essenziale previsto al Paragrafo 3.1 dell'Allegato 1 alla DD n. 924 del 27.10.2025 come segue:
 - il giovane dovrà risultare agricoltore in attività entro i termini stabiliti dal bando, dopo la data di ammissione al sostegno della domanda di premio di insediamento;
- per l'Intervento SRE01, in ottemperanza a quanto disposto dalla DD n. 384 del 08.04.2026, di modificare l'impegno essenziale previsto al Paragrafo 3.1 dell'Allegato 1 alla DD n. 924 del 27.10.2025 come segue:
 - Il giovane insediante deve conseguire la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) (Decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99 e il Decreto legislativo n. 101 del 27 maggio 2015 ess. mm.), o di possedere i requisiti di Coltivatore Diretto, entro il termine di realizzazione del piano aziendale.

Ritenuto pertanto necessario:

- procedere alla revisione dell'Allegato 1 alla DD n. 924 del 27.10.2025, come specificato nel dispositivo della presente determinazione, e il cui testo aggiornato viene allegato al presente Provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;
- abrogare contestualmente la DD n. 927 del 27.10.2025 che, a seguito delle modifiche sopraesposte, non esplica più i suoi effetti.

Visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la D.G.R. n. 17-8634 del 27.05.2024;

dato atto dell'osservanza dei suddetti criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 1, 3 e 4 dell'art. 6 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14;

ritenuto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente";

visto che la presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l'anno 2026 e non comporta ulteriori oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli articoli 4 e 17 del d.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- gli articoli 17 e 18 della l.r. 28/7/2008 n. 23;
- la Legge regionale 14/10/2014 n. 14;
- la Legge regionale 3 febbraio 2026, n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- la DGR n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028";

DETERMINA

sulla base delle considerazioni riportate in premessa:

1. di integrare, per il bando integrato SRD01-SRE01/1/2023 l'impegno essenziale al paragrafo B.7.1 da quanto disposto dal paragrafo B.5.5.4 diventando così: "mantenere la posizione di "capo dell'azienda" fino alla scadenza del periodo di impegno alla permanenza in agricoltura (5 anni dalla data di erogazione a saldo del Premio di insediamento). Per lo stesso periodo, l'attività agricola aziendale deve rappresentare per i giovani l'attività principale, sia in termini di tempo lavorativo dedicato che di reddito lavorativo, così come riportato nei rispettivi bandi";
2. di approvare l'Allegato 1 come parte integrate e sostanziale della presente Determinazione, che sostituisce integralmente l'Allegato 1 alla DD n. 924 del 27.10.2025, recante le disposizioni

attuative in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento del sostegno per gli Interventi SRD01, SRD03 e SRE01;

Le modifiche apportate rispetto alla versione originale dell'Allegato 1 alla DD n. 924 del 27.10.2025 riguardano:

- nella sezione 3.1 degli impegni essenziali l'inserimento di un impegno specifico per il Bando SRD01/3/2026: "realizzare almeno il 70% degli investimenti ammessi al sostegno in termini economici sulla spesa ammessa, escluse diminuzioni di spesa ammessa derivanti da scontistiche o riduzioni di prezzo.";
- nella sezione 3.1 degli impegni essenziali l'integrazione per l'intervento SRE01: "mantenere la posizione di "capo dell'azienda" fino alla scadenza del periodo di impegno alla permanenza in agricoltura (5 anni dalla data di erogazione a saldo del Premio di insediamento). Per lo stesso periodo, l'attività agricola aziendale deve rappresentare per i giovani l'attività principale, sia in termini di tempo lavorativo dedicato che di reddito lavorativo.";
- la modifica della sanzione della sanzione prevista dell'Impegno Accessorio riportato al paragrafo 3.2 (impegno n. 2): "richiedere entro i termini stabiliti dal bando l'erogazione della prima rata del Premio di insediamento di cui all'intervento SRE01";

con eliminazione della decadenza totale della domanda decorso il termine di 120 giorni;

- la modifica dell'impegno essenziale per l'intervento SRE01 riportato al paragrafo 3.1: "il giovane dovrà risultare agricoltore in attività entro i termini stabiliti dal bando, dopo la data di ammissione al sostegno della domanda di premio di insediamento";
- la modifica dell'impegno accessorio per l'Intervento SRE01 riportato al paragrafo 3.2 (impegno n. 6): "il giovane insediante deve conseguire la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) (Decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99 e il Decreto legislativo n. 101 del 27 maggio 2015 ess. mm.), o possedere i requisiti di Coltivatore Diretto, entro il termine di realizzazione del piano aziendale";

3. di abrogare la DD n. 927 del 27.10.2025 la quale, a seguito delle modifiche di cui ai precedenti punti del dispositivo, non produce più effetti.

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l'anno 2026 e non comporta ulteriori oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Ai fini dell'efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs n. 33/2013, sia pubblicato sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente".

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio dello Stato entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

LA DIRIGENTE (A1707D - Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile)
Firmato digitalmente da Claudia Guasco

Allegato

Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027
Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) del Piemonte 2023-2027

Interventi non connessi alla superficie e/o agli animali e non soggetti al sistema SIGC

Disposizioni attuative in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per inosservanze dei beneficiari per gli interventi SRD01, SRD03 e SRE01

Testo aggiornato che sostituisce integralmente l'Allegato 1 alla Determinazione n. 924 del 27.10.2025

Per quanto concerne le seguenti casistiche di violazione, vale quanto stabilito con la DD n. 357 del 13.05.2024:

- false prove e omissioni intenzionali;
- cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
- recupero di pagamenti indebiti.

1) SANZIONE PREVISTA AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 6 DEL DM N° 93348 del 26/02/2024

I beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile, a seguito delle previste verifiche, dall'organismo pagatore competente sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi.

La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

2) SOSPENSIONE DEL SOSTEGNO E DELLA SANZIONE: REALIZZAZIONE DI AZIONE CORRETTIVA (AZ) DA PARTE DEL BENEFICIARIO

L'art. 15, comma 8, lettera d) e comma 9 del DM n. 93348 del 26/02/2024 prevede che le Autorità di gestione regionali, sentiti i rispettivi Organismi Pagatori, individuano con propri provvedimenti, i casi di violazione di lieve entità per i quali, a fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non è applicata.

Nei casi in cui l'inadempienza commessa non pregiudica la realizzazione della finalità generale dell'intervento stesso e se si prevede che il beneficiario sia in grado di porre rimedio alla situazione entro un periodo definito, l'Organismo pagatore, o suo delegato competente per l'istruttoria, può sospendere il sostegno.

In tali fattispecie il sostegno verrà sospeso prima dell'applicazione della sanzione (riduzione, esclusione) conseguente all'inadempienza a condizione che, nell'arco di tempo accordato (al massimo 3 mesi), il beneficiario dimostri di aver sanato l'inadempienza o rimediato alla situazione con l'ottemperanza dell'azione correttiva assegnata; in tal caso la sospensione viene annullata e con essa la sanzione (riduzione, esclusione) e il sostegno può essere erogato..

3) IMPEGNI

Per ottenere il sostegno richiesto in sede di domanda il richiedente deve sottoscrivere gli impegni previsti dai bandi. Si tratta di impegni che è necessario rispettare. Possono essere contenuti nei regolamenti comunitari, descritti nelle schede di intervento del PSP Nazionale, nel testo del CSR e/o nelle disposizioni attuative dei bandi; con la firma della domanda di sostegno, il beneficiario sottoscrive tali impegni.

Gli impegni sottoscritti hanno diversa importanza per il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione e possono essere distinti in essenziali e accessori.

3.1) Impegni Essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza in tutto o in parte e la revoca totale o parziale del sostegno (come di seguito indicato) e la restituzione delle eventuali somme non spettanti percepite, maggiorate degli interessi maturati.

<i>Impegno essenziale</i>	<i>Riduzione/sanzione in caso di violazione dell'impegno</i>
Per gli Interventi SRD01 e SRD03	
Dare avvio agli investimenti previsti e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine non superiore a 24 mesi.	Gli interventi avviati e le spese sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno non vengono riconosciuti ai fini del sostegno.
Mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità degli investimenti finanziati per 5 anni, a partire dalla data di liquidazione del saldo.	Decadenza parziale dal sostegno , con restituzione delle somme percepite in proporzione al periodo per il quale gli impegni non sono stati rispettati.
Concludere gli investimenti come previsti con l'ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali varianti approvate e/o gli adattamenti tecnici previsti e fatto salvo quanto stabilito dai bandi.	SRD01: Decadenza totale dal sostegno nel caso in cui gli interventi realizzati e le spese sostenute siano inferiori al 50% (in termini fisici e di importo) di quanto ammesso a sostegno. SRD03: Decadenza totale dal sostegno nel caso in cui gli interventi realizzati e le spese sostenute siano inferiori al 50% (in termini di importo, fatti salvi eventuali ribassi e sconti applicati dai fornitori) di quanto ammesso a sostegno.
Per il bando SRD01/3/2026 rivolto agli allevatori di suini	
Realizzare almeno il 70% degli investimenti ammessi al sostegno in termini economici sulla spesa ammessa, escluse diminuzioni di spesa ammessa derivanti da scontistiche o riduzioni di prezzo.	Decadenza totale dal sostegno nel caso in cui gli interventi realizzati e le spese sostenute siano inferiori al 70% (in termini di importo, fatti salvi eventuali scontistiche o riduzioni di prezzo) di quanto ammesso a sostegno.
Per l'Intervento SRE01	
Mantenere la posizione di "capo dell'azienda" fino alla scadenza del periodo di impegno alla permanenza in agricoltura (5 anni dalla data di erogazione a saldo del Premio di insediamento). Per lo stesso periodo, l'attività agricola aziendale deve rappresentare per i giovani l'attività principale, sia in termini di tempo lavorativo dedicato che di reddito lavorativo, così come riportato nei rispettivi bandi.	Decadenza parziale dal sostegno , con restituzione delle somme percepite in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati mantenuti.
Il giovane dovrà risultare agricoltore in attività entro i termini stabiliti dal bando, dopo la data di ammissione al sostegno della domanda di premio di insediamento.	Salvo che il requisito risulti non soddisfatto esclusivamente a causa di problematiche di natura informatica, da risolvere entro il termine di 30 giorni solari dal rilievo della difformità, decadenza totale dal sostegno .
Per tutti gli Interventi	
Consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi aziendali da parte dei controllori	Decadenza totale dal sostegno

3.2) Impegni Accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno, proporzionata alla entità, gravità e durata della violazione (come di seguito indicato), e la restituzione delle eventuali somme non spettanti percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Vengono individuati i seguenti impegni accessori:

1. concludere la realizzazione degli interventi ammessi a sostegno (interventi indicati nel Piano aziendale del Premio di insediamento per l'intervento SRE01) e l'effettuazione delle spese e rendicontarli con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro i termini stabiliti dai bandi, fatte salve le eventuali proroghe concesse dall'ufficio istruttore; nel caso di presentazione incompleta dei documenti prescritti dal bando, è considerata quale data di rendicontazione ai fini dell'applicazione di eventuali riduzioni, quella di trasmissione della domanda di saldo.
2. richiedere entro i termini stabiliti dal bando l'erogazione della prima rata del Premio di insediamento di cui all'intervento SRE01;
3. informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Reg.(UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste dai bandi.
4. rispettare, per l'Intervento SRD03, le condizioni e i limiti previsti dalle normative nazionali e regionali vigenti in relazione alle diverse tipologie di intervento compresa l'iscrizione nei relativi elenchi regionali, ove esistenti (es. fattorie didattiche, ecc.). Gli interventi che prevedono l'iscrizione dei soggetti richiedenti ad appositi elenchi regionali, ovvero comunicazione di avvio attività presso Enti Pubblici, comportano le relative iscrizioni/comunicazioni, al più tardi entro la conclusione degli investimenti.
5. mantenere, per l'Intervento SRD03, e svolgere l'attività in funzione della quale viene concesso il sostegno fino alla scadenza del vincolo di destinazione degli investimenti.
6. il giovane insediante deve conseguire la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) (Decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99 e il Decreto legislativo n. 101 del 27 maggio 2015 ess. mm.), o possedere i requisiti di **Coltivatore Diretto**, entro il termine di realizzazione del piano aziendale.

Per ciascuno degli impegni accessori sopra indicati:

- il parametro per l'individuazione della gravità della violazione è individuato nell'importo dell'intervento (importo totale dell'investimento sul quale viene calcolato in percentuale il contributo pubblico):

Importo dell'investimento	Gravità
$X \leq 80.000,00 \text{ €}$	Bassa (1)
$80.000,00 \text{ €} < X < 120.000,00 \text{ €}$	Media (3)
$X \geq 120.000,00 \text{ €}$	Alta (5)

- il parametro per l'individuazione della durata della violazione è individuato nel ritardo (in giorni solari rispetto al termine) con cui avviene la regolarizzazione della posizione del richiedente;

Giorni solari di ritardo	Durata
Meno di 30 giorni	Bassa (1)
Da 30 a 60 giorni compresi	Media (3)
Oltre 60 giorni	Alta (5)

- l'entità viene valutata con riferimento al tipo di impegno:

Impegno	Entità
Impegno n. 1	Alta (5)
Impegno n. 2	Media (3)
Impegno n. 3	Bassa (1)
Impegno n. 4	Media (3)
Impegno n. 5	Alta (5)
Impegno n. 6	Media (3)

Per ciascuno degli impegni accessori sopra indicati, il livello dell'infrazione dell'impegno è uguale alla media aritmetica dei valori dei parametri relativi a gravità, entità e durata sopra indicati, da arrotondare al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05). La riduzione da applicare all'importo del contributo da erogare è la seguente:

Media aritmetica dei valori dei parametri relativi a gravità, entità e durata	Riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	5%
$X \geq 4,00$	10%

Per tutte le altre violazioni, escluse quelle riferite a criteri di ammissibilità, si applicano riduzioni per entità, gravità e durata con livello ALTO.

Nel caso di inadempienza per più di un impegno accessorio, dovranno essere calcolate percentuali di riduzione separate per ogni impegno violato: la riduzione complessiva da applicare al contributo erogato in riferimento alla domanda sarà il totale delle riduzioni calcolate per i diversi impegni.

Azioni correttive

Per l'impegno accessorio n. 3 viene applicata azione correttiva ai sensi del Par. 2 del presente documento per i primi 30 giorni solari dall'accertamento dell'inadempienza.

Impegno accessorio	Riduzione/sanzione in caso di violazione dell'impegno
Per l'Intervento SRE01	
Richiedere entro i termini stabiliti dal bando l'erogazione della prima rata del Premio di insediamento di cui all'intervento SRE01	Decadenza parziale dal sostegno
Il giovane insediante deve conseguire la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) (Decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99 e il Decreto legislativo n. 101 del 27 maggio 2015 ess. mm.), o possedere i requisiti di Coltivatore Diretto , entro il termine di realizzazione del piano aziendale.	Decadenza totale dal sostegno , fatta salva l'applicazione di riduzioni per ritardo sino al 120° giorno di calendario compreso, termine oltre il quale viene quindi stabilita la decadenza della domanda ed il sostegno è revocato, con recupero degli eventuali importi precedentemente erogati.
Per l'intervento SRD03	
Rispettare le condizioni e i limiti previsti dalle normative nazionali e regionali vigenti in relazione alle diverse tipologie di intervento compresa l'iscrizione nei relativi elenchi regionali, ove esistenti (es. fattorie didattiche, ecc.). Gli interventi che prevedono l'iscrizione dei soggetti richiedenti ad appositi elenchi regionali, ovvero comunicazione di avvio attività presso Enti Pubblici, comportano le relative iscrizioni/comunicazioni, al più tardi entro la conclusione degli investimenti.	Decadenza totale dal sostegno , fatta salva l'applicazione di riduzioni per ritardo sino al 120° giorno di calendario compreso, termine oltre il quale viene quindi stabilita la decadenza della domanda ed il sostegno è revocato, con recupero degli eventuali importi precedentemente erogati.
Mantenere e svolgere l'attività in funzione della quale viene concesso il sostegno fino alla scadenza del vincolo di destinazione degli investimenti.	Decadenza parziale dal sostegno , con restituzione delle somme percepite in proporzione al periodo per il quale gli impegni non sono stati rispettati.
Per tutti gli Interventi	
Concludere la realizzazione degli interventi ammessi a sostegno (interventi indicati nel Piano aziendale del Premio di insediamento per	Decadenza totale dal sostegno , fatta salva l'applicazione di riduzioni per ritardo sino al 120° giorno di calendario compreso, termine oltre il quale viene

l'intervento SRE01) e l'effettuazione delle spese e rendicontarli con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro i termini stabiliti dai bandi, fatte salve le eventuali proroghe concesse dall'ufficio istruttore. Nel caso di presentazione incompleta dei documenti prescritti dal bando, è considerata quale data di rendicontazione ai fini dell'applicazione di eventuali riduzioni, quella di trasmissione della domanda di saldo.	quindi stabilita la decadenza della domanda ed il sostegno è revocato, con recupero degli eventuali importi precedentemente erogati.
--	--

3.3) INADEMPIENZA GRAVE E RIPETIZIONE

Una violazione si definisce grave quando è ripetuta (ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, la ripetizione di un'inosservanza ricorre quando sono state accertate due inosservanze analoghe negli ultimi tre anni a carico dello stesso beneficiario e per lo stesso intervento. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze) ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo. In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

4) FALSE PROVE E OMISSIONI INTENZIONALI

Sono previste dall'art. 14, comma 3 del DM 93348 del 26.02.2024.

Se viene accertato che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno o ha ommesso per negligenza di fornire informazioni necessarie, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente per l'azione/intervento interessato. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento/sottointervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

5) CASI IN CUI NON SI APPLICANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE RIDUZIONI

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs 17 marzo 2003, n.42 e dell'art. 1 del D.M. n. 93348 del 26/02/2024 non si applicano le sanzioni di cui al presente provvedimento nei seguenti casi:

- a) inosservanza dovuta a un errore dell'organismo pagatore competente o di un'altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
- b) riduzione non superiore a 100 €. La soglia dei 100 € si intende riferita all'importo complessivamente cumulato per tutte le sanzioni, con riferimento ad uno specifico bando per il quale è stata trasmessa una domanda di sostegno e/o pagamento da parte del beneficiario.
- c) inosservanza dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116. I casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.